COMUNICATO UFFICIALE N. 366
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 473/AA al n. 476/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 473/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 693 pf 23-24 adottato nei confronti della società ACADEMY CALCIO PAVIA AR L, avente ad oggetto la seguente condotta:

  ACADEMY CALCIO PAVIA AR L, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giorgio Benaglia, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Academy Calcio Pavia A RL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. a.3) e lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all'impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri abilitato dal Settore Tecnico; nonché per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all'impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni NUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACADEMY CALCIO PAVIA AR L;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società ACADEMY CALCIO PAVIA AR L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 474/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco BETTONI e Giovanni SERAFINI, e della società ASD SANGIOVANNESE 1927, avente ad oggetto la seguente condotta:

  FRANCESCO BETTONI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del Settore Tecnico con la qualifica Uefa C e Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. U.S. Torrita, in violazione dell'art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall' art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del regolamento Settore Tecnico FIGC, e dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere ricoperto senza tesseramento il ruolo di preparatore dei portieri per l'A.S.D. Sangiovannese 1927 Calcio pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. U.S. Torrita;

  GIOVANNI SERAFINI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D Sangiovannese 1927 Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall' art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del regolamento settore tecnico FIGC e dall'art. 38 commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e/o non impedito al sig. Francesco Bettoni di ricoprire senza tesseramento il ruolo di preparatore dei portieri per l'A.S.D. Sangiovannese 1927 Calcio pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. U.S. Torrita;

  A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Giovanni Serafini all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Francesco Bettoni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BETTONI e Giovanni SERAFINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco BETTONI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SERAFINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 475/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 603 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano PRANDINA e della società S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

  STEFANO PRANDINA, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società S.C.D. Rovellasca 1910 Victor B., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Elia Garlate al pagamento di una somma di denaro;

  S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano Prandina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Ernestino CATTANEO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI, e dal Sig. Stefano PRANDINA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano PRANDINA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 476/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 900 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto ROSSI, e della società SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

  ROBERTO ROSSI, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza legale della società S.S.D. Real Fabrica di Roma ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante un post apparso in data 16/03/2024 sulla pagina Facebook ufficiale della S.S.D. Real Fabrica di Roma ARL successivamente all'avvenuta disputa - in pari data - della gara HISTORY ROMA 3Z vs REAL FABRICA valevole per la 20^ giornata del Campionato SERIE A2 Futsal – Gir. B e terminata con il risultato di 3-2, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri degli arbitri che ebbero a dirigere la gara de qua e, per l'effetto e più in generale, anche dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

  SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto ROSSI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROSSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Roberto ROSSI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina